

Indicazioni operative in materia di segnalazione di minori in presunto stato di abbandono

Premessa

Il tema della segnalazione della presunta situazione di abbandono ¹ha acquisito particolare rilievo con l'entrata in vigore, nel luglio del 2007, della normativa procedurale contenuta nella Legge n.149/01, (applicazione delle regole del giusto processo al procedimento di adottabilità) che prevede, fra l'altro, che una procedura di adottabilità possa essere instaurata solo a richiesta del PM e non più d'ufficio da parte del TM.

L'Amministrazione Regionale, raccogliendo le sollecitazioni emerse in occasione del seminario sull'affidamento familiare del 27 novembre 2007, dell'incontro con i referenti delle Equipages Adozioni del marzo u.s. e le istanze delle associazioni di volontariato impegnate nel settore degli affidamenti e delle adozioni, ha ritenuto pertanto opportuno avviare un confronto con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, lo stesso Tribunale per i Minorenni, la Corte d'Appello ed i servizi socio-sanitari del territorio sul tema della segnalazione del minore in presunta situazione di abbandono (ai sensi dell'art.9 della L.184/83) e sul significato che assume il termine di "abbandono" nell'attuale momento storico, anche alla luce dell'entrata in vigore delle disposizioni processuali prima citate.

Obiettivo del gruppo di lavoro è la predisposizione di indicazioni operative in materia, in termini di metodo e contenuto, condivise da tutte le istituzioni ed i soggetti interessati.

In specifico, tali indicazioni operative si propongono:

- 1) di rendere per quanto possibile omogenee le prassi operative adottate sul territorio;
- 2) di individuare criteri comuni di valutazione;
- 3) di definire strumenti di rilevazione delle situazioni che comportano la segnalazione all'Autorità giudiziaria;
- 4) di predisporre una traccia di relazione condivisa per gli organi giudiziari, in una prospettiva il più possibile prognostica ed evolutiva;
- 5) di dotare i servizi di strumenti conoscitivi e metodologici che tengano conto delle esigenze derivanti dalle mutate previsioni normative con particolare riferimento ai rapporti con le Autorità Giudiziarie Minorili, al fine di pervenire a provvedimenti protettivi efficaci.

Le indicazioni operative allegate sono rivolte a tutti gli operatori di base e/o specialisti, chiamati ad intervenire per garantire risposte integrate ai minori in difficoltà.

¹ È attualmente in atto, nella coscienza sociale e nella cultura giuridica, una revisione critica del concetto di abbandono. Nel testo del presente documento tuttavia, continuerà ad essere utilizzato il termine "situazione di abbandono" in quanto previsto dal legislatore da intendersi, in riferimento al minore, come "privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi" (Art. 8, L.184/83)

Le presenti indicazioni operative, oltre ad esaminare i presupposti giuridici per accertare lo stato di adottabilità, intendono approfondire i seguenti temi:

- criteri per la valutazione sia della condizione di rischio e/o pregiudizio in cui si trova il minore, sia della recuperabilità delle capacità genitoriali, e conseguenti modalità di sostegno alla famiglia;
- modalità di collaborazione e raccordo tra servizi sociali e sanitari e buone prassi;
- schema di segnalazione alla Procura.

1. Criteri per la valutazione delle competenze genitoriali e modalità di sostegno alla famiglia

1. a) Criteri per la valutazione delle competenze genitoriali

Occorre preliminarmente considerare come il fattore tempo riferito sia alla tempestività della segnalazione che dei conseguenti provvedimenti assunti dalla Autorità Giudiziaria a tutela del minore, riveste una importanza fondamentale nello svolgimento della procedura volta all'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità.

Il fattore tempo incide in modo ancora più determinante nella fase che precede la segnalazione da parte dei servizi sociali e sanitari del territorio, quella riferita in specifico alla rilevazione della condizione di malessere e disagio dei bambini, alla valutazione delle capacità genitoriali ed ai relativi margini e tempi di recuperabilità delle medesime.

L'individuazione e la condivisione di criteri ed indicatori comuni in tale ambito, sia sul versante sociale che sanitario, e delle principali aree di indagine, rappresentano uno strumento molto utile per garantire omogeneità alle prassi operative ed una ragionevole scansione temporale nello svolgimento e nella conclusione della valutazione.

Si richiama dunque l'importanza, per le ragioni fin qui esposte, che gli operatori interessati facciano riferimento a quanto contenuto nello schema in allegato (**Allegato 2**) in particolare per quanto riguarda gli indicatori prognostici di trattabilità ed i relativi tempi di verifica.

Per valutazione genitoriale si intende quell'insieme di osservazioni descrittive e qualitative delle competenze dei genitori o delle figure di accudimento che, a partire dai bisogni e dal disagio del minore, portano alla valutazione delle possibilità di recupero e alla individuazione degli interventi di sostegno necessari.

Sempre in merito alla valutazione della qualità del legame esistente tra il minore ed i genitori, è opportuno porre l'attenzione al fatto che sono frequenti le situazioni di bambini grandicelli, con un legame con i genitori che, sia pure non del tutto adeguato, tuttavia non risulta neppure scindibile; situazioni che comunque comportano la necessità di assumere una decisione sul futuro del minore (sostegno psicologico e/o educativo al minore e al suo nucleo familiare, affidamento a parenti, familiare, ecc...).

Una questione piuttosto rilevante riguarda la collocazione del minore che si trova in situazione di possibile pregiudizio, nel periodo considerato utile per lo sviluppo degli indicatori di trattabilità (vedi Allegato 2).

Si ricorda, a tale proposito, che la normativa in materia individua nell'affidamento familiare l'intervento prioritario a favore di un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, rispetto all'inserimento in comunità.

1.b) Modalità di sostegno alla famiglia

Si richiama a tale proposito quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di affidamento ed adozione (L.184/83), che sancisce come prioritario il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e dispone a favore della famiglia, ed in particolare dei nuclei familiari a rischio, interventi di sostegno ed aiuto da attuarsi da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

La Legge regionale n.1/2004, nella sezione relativa alle politiche per le famiglie, nel riconoscere la famiglia come soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone, prevede nell'ambito delle politiche per l'infanzia e la genitorialità, attività di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità in base al criterio della " ...riduzione e rimozione delle condizioni di disagio individuale, familiare e sociale" (Art.44)².

Vi è comunque la necessità che tutti gli Enti gestori recepiscano, con specifica delibera, i contenuti della legge della Regione Piemonte n. 1/2004, che riconosce a ciascun cittadino il diritto ad accedere ad alcuni interventi assistenziali definiti dalla stessa legge, precisando però che le modalità di accesso devono essere "previste dall'Ente gestore istituzionale".

Si richiamano di seguito le principali tipologie di interventi individuati, in tale materia, dalla Regione Piemonte:

- sostegno economico;
- interventi di sostegno per famiglie in situazioni problematiche con figli neonati;
- sostegno educativo, anche domiciliare;
- sostegno alla coppia e mediazione familiare;
- inserimento agevolato all'asilo nido o presso altri servizi socio-educativi della prima infanzia;
- progetti per l'inserimento lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi...);

2. In particolare si sottolinea l'importanza degli articoli 22 e 23 in cui:

- a) viene identificato *«nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali»;*
- b) è sancita la priorità di intervento a favore dei *«soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro»*, nonché dei *«soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali»* e dei *«minori, specie se in condizione di disagio familiare»;*
- c) è previsto che *«la valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi»;*
- d) è consentita ai cittadini la presentazione di ricorsi *«contro l'eventuale motivato diniego»* delle prestazioni richieste.

- Inserimento delle gestanti in comunità, in gruppi appartamento o in altre tipologie di strutture per l'autonomia (appartamenti, pensionati, eventualmente con il sostegno di personale educativo);
- inserimento delle madri con bambino in comunità mamma/bambino, in gruppi appartamento o in altre tipologie di strutture per l'autonomia (appartamenti, pensionati, eventualmente con il sostegno di personale educativo);
- affidamento familiare diurno o residenziale;
- eventuali altre forme di sostegno dei Servizi sanitari e sociali.

2 . Presupposti giuridici per accertare lo stato di adottabilità: definizione normativa ed orientamenti giurisprudenziali

E' utile richiamare, preliminarmente, quanto contenuto dall'**art. 8 L.184/83** che recita *"Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.*

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice".

La situazione di abbandono fa riferimento ad un concetto complesso, il cui nucleo essenziale è rappresentato da una privazione di cure e assistenza non transitoria e di livello tale da comportare una rilevante compromissione dello sviluppo normale del minore.

Un altro aspetto sul quale occorre fare chiarezza si riferisce al concetto di "pregiudizio" ed all'interpretazione che dello stesso ne viene data dalle sentenze della Corte di Cassazione, in base alle quali devono ricorrere alcune condizioni specifiche per poterlo definire tale.

La sussistenza o meno di un pregiudizio effettivo e grave rappresenta un fondamentale criterio decisionale per la Procura della Repubblica per i Minorenni, ad esempio nel caso di ricorso al Tribunale per i Minorenni per l'assunzione di provvedimenti a tutela del minore.

Qualora lo stato di adottabilità derivi dal mancato riconoscimento del minore al momento della nascita, si richiama quanto contenuto nelle Linee guida in materia di interventi a favore dei minori non riconosciuti, in particolare per quanto riguarda le indicazioni operative rivolte ai servizi (DGR n. 11-7983 del 7 gennaio 2008).

Per quanto riguarda gli orientamenti della giurisprudenza in materia, si richiama quanto contenuto in alcune sentenze della Corte di Cassazione riportate in allegato (**Allegato 3**).

3) La segnalazione alla luce dell'entrata in vigore delle disposizioni processuali di cui alla L.149/01

La procedura ed i soggetti coinvolti.

In via preliminare, si specifica che la segnalazione è una comunicazione dei **servizi socio assistenziali e sanitari** competenti finalizzata ad informare l'Autorità Giudiziaria degli elementi che hanno rilevato dal punto di vista tecnico-professionale sul pregiudizio in cui si troverebbe il minore.

Tale segnalazione determina l'interessamento al caso da parte dell'Autorità Giudiziaria e implica l'avvio di una collaborazione: essa costituisce un momento fondamentale del percorso di sostegno e di tutela del minore.

Si richiama, inoltre, quanto previsto dall' art. 9 in materia di (L.184/83) *..”chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto”* al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova

Si ricorda che tali soggetti devono attivarsi direttamente senza necessariamente passare dai servizi.

L'eventuale violazione dell'obbligo per il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio può determinare responsabilità anche a livello penale.

Con l'entrata in vigore il 1°luglio 2007 delle nuove norme processuali previste dalla L. 149/01, (applicazione delle regole del giusto processo al procedimento di adottabilità) l'iniziativa dell'avvio della procedura di adottabilità spetta alla **Procura della Repubblica**, la quale ha il dovere/potere di decidere se ricorrere o meno al Tribunale per i Minorenni.

La Procura, ricevuta la segnalazione, apre un fascicolo denominato “affari civili” e può essa stessa assumere, senza formalità di procedura, ulteriori informazioni e/o interloquire con il Servizio segnalante (o con altri) per meglio valutare se ricorrere al Tribunale per i Minorenni (e con quale tipo di richiesta: apertura di procedura di adottabilità o di volontaria giurisdizione) o archiviare subito gli atti o, eventualmente, dopo un periodo di monitoraggio sull'evoluzione del caso.

Fermo restando che, ove il Servizio ritenesse di trovarsi di fronte ad una situazione di abbandono, ovvero di privazione di assistenza morale e materiale, è tenuto a segnalarlo come tale, trattandosi di un caso di segnalazione obbligatoria ex art.9 - co.1- L.184/83; in concreto dunque sarà il PM titolare (e responsabile) del fascicolo Affari Civili a compiere le valutazioni ed assumere le determinazioni di cui sopra.

E' opportuno ribadire che il fascicolo “affari civili” è anche uno strumento della Procura per interloquire con i Servizi: infatti, con l'entrata in vigore delle citate norme processuali, è auspicabile che le Procure Minorili ed i servizi territoriali perfezionino i meccanismi di comunicazione ed interazione (comunque già in atto da tempo: si richiama al riguardo quanto scritto dalla Procura Minorile di Torino in data 7.2.2009 in un'ampia comunicazione

inviata sia ai Servizi socio-assistenziali che a quelli sanitari del Piemonte), fermo restando che la Procura, in quanto parte e non giudice, non svolge alcuna formale "istruttoria".

Occorre ribadire altresì che la Procura non ha il potere decisorio per l'emissione di alcun provvedimento; il ricorso della Procura al TM viene notificato all'utente ed è motivato con l'utilizzo di termini che si cerca di far risultare il più possibile chiari e comprensibili per il destinatario.

Nel caso in cui la Procura non ritenga sussistenti al momento, pur a fronte di segnalazione di un presunto stato di abbandono, gli estremi per un ricorso in tal senso, può chiedere al TM l'assunzione, nell'ambito di una procedura di volontaria giurisdizione, di provvedimenti prescrittivi o comunque limitativi della potestà genitoriale ed un tempo limitato di verifica come procedura transitoria in vista, sempreché ne ricorrano i presupposti, dell'apertura della procedura di adottabilità.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, a seguito delle citate disposizioni processuali, sono stati introdotti nuovi soggetti nel procedimento di adottabilità: per garantire, infatti, che esso si svolga fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore, è nominato dal Tribunale per i Minorenni un **curatore speciale**, preferibilmente nella persona di un avvocato esperto in diritto minorile che lo difenderà nel procedimento .

Parimenti l'assistenza legale deve essere garantita, fin dall'inizio, a favore dei genitori o degli altri parenti di cui al comma 2, art. 10 L. 149/01.

L'introduzione di questi nuovi soggetti, e più in generale le modifiche introdotte dalle nuove norme processuali, comporta di conseguenza, per i servizi di territorio, un cambiamento nelle modalità operative.

4. Caratteristiche e contenuti della segnalazione

Come già richiamato in precedenza, con l'entrata in vigore delle nuove norme processuali previste dalla L.149/01, l'iniziativa dell'apertura della procedura di adottabilità spetta alla Procura.

Da quanto fin qui detto, si deduce l'importanza fondamentale della qualità della segnalazione ai fini dello sviluppo della procedura, in modo che la Procura sia nella condizione di decidere in merito alla presentazione o meno del ricorso.

Oltre all'incidenza del fattore tempo, prima esaminata, si richiama l'attenzione all'importanza di un approccio prospettico e prognostico da parte del Servizio o Servizi che segnala/segnalano, approccio che comporta una capacità in qualche modo predittiva, che non si limita a fotografare il presente, ma è in grado di prefigurare quale potrà essere il futuro di quel bambino, alla luce degli elementi di realtà esistenti, delle risorse presenti o potenziabili, dei tempi di recupero della famiglia, degli interventi fino a quel momento posti in essere e, soprattutto, del loro esito per il recupero di un adeguato contesto di crescita per il minore.

Un simile approccio risulta essere fondamentale ai fini della tutela del minore, con particolare riferimento all'emergere, al di là della situazione di pregiudizio, di una vera e

propria privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi.

Poiché alla Procura spetta, nella formulazione del ricorso al Tribunale per i Minorenni, un giudizio prognostico, ne consegue che la segnalazione dei servizi dovrà essere il più possibile circostanziata, argomentata, supportata da esemplificazioni e riferimenti concreti e, si auspica, il risultato di un lavoro integrato tra i diversi professionisti coinvolti sulla situazione.

Rispetto ai **contenuti della segnalazione**, si richiama l'attenzione ai seguenti criteri di carattere generale, quali indicazioni utili per orientare la lettura dello schema di segnalazione di cui all'**Allegato 4**.

Il Servizio segnalante deve dar conto di elementi il più possibile concreti e documentabili riferiti agli interventi fino a quel momento realizzati, con relative esemplificazioni, prevedendo, inoltre, qualora si proponga un progetto di affidamento familiare, il sostegno alla famiglia di origine.

Occorre citare sempre la fonte delle notizie raccolte ed eventuali recapiti della persona dichiarante, allo scopo di sostanziare i fatti.

Devono essere richiamati eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria già assunti, in passato, nei confronti dello stesso minore o di altri minori del medesimo nucleo familiare.

La segnalazione deve dar conto della qualità e consistenza degli interventi attuati per il recupero delle capacità genitoriali e, contestualmente, del grado di collaborazione dimostrato da parte del nucleo familiare beneficiario di tali interventi.

Nel caso in cui i genitori non rispondano alle convocazioni, è necessario che quegli elementi che non è stato possibile raccogliere attraverso i genitori, vengano acquisiti, nel limite del possibile, altrimenti.

Tali informazioni dovranno riguardare la situazione sanitaria e scolastica del minore ed ogni altro aspetto rilevante del suo contesto di vita.

E' importante che la segnalazione contenga, se possibile, già in questa fase, notizie circostanziate sui **parenti** che hanno mantenuto rapporti significativi con il minore.

La valutazione andrebbe anche estesa, più in generale, agli adulti che hanno un rapporto considerato significativo con il minore, che se ne occupano e svolgono nei suoi confronti una funzione vicariante quella genitoriale o hanno il minore in affidamento, ad esempio nel caso di affidamento del minore a parenti.

A tale proposito, considerato che spesso gli affidi a parenti non hanno di fatto un carattere di temporaneità, occorre che il servizio segnalante effettui una valutazione anche sulla prevedibile "tenuta nel tempo" (o meno) e sulle capacità educative ed affettive di questi parenti, per supportare il proprio giudizio sulla congruità o meno, sul piano dell'assistenza morale e materiale al minore, di una soluzione in termini di affidamento parentale più o meno prolungato nel tempo (sia che esso sia già in atto sia che appaia eventualmente praticabile se è già emersa l'esistenza e la disponibilità di prossimi congiunti) e, comunque, per far pervenire all'autorità giudiziaria minorile il maggior numero di elementi utili per le determinazioni di competenza di essa.

Più in generale, per quanto riguarda l'accertamento delle disponibilità dei parenti del minore, occorre tenere presente che i servizi, già in sede di segnalazione, qualora le informazioni relative siano già disponibili, sono tenuti a darne conto (specificando anche i termini concreti di essa: all'affidamento, per quanto tempo ed a quali condizioni; o all' "appoggio esterno" a chi – coppia genitoriale o singolo genitore – dovrebbe continuare a farsi carico del minore, ecc.....); salvaguardando, in ogni caso, il principio della tempestività della segnalazione, visto che si parla di segnalazione di uno "stato di abbandono".

Se le risorse/disponibilità in questione, pur conosciute, dovessero, invece, rimanere "in ombra" perchè subito "scartate" dagli stessi servizi (in quanto ritenute inadeguate, secondo la valutazione professionale effettuata e motivata sino a quel momento dagli operatori), vi è il rischio che la questione si ripresenti in una fase più avanzata della procedura e possa portare anche, se fondata, alla revoca, se già pronunciata, della dichiarazione di stato di adottabilità o, diversamente, ad approfondimenti d'indagine con il ricorso, in particolare, alla consulenza tecnica d'ufficio, strumento importante ma che comporta, spesso, il rischio di una visione sganciata dal rapporto dei parenti con il minore nella normalità, cioè nella quotidianità, delle relazioni familiari.

A tal proposito si ricorda che la Corte di Cassazione sembra nel periodo più recente maggiormente rigorosa nel verificare l'effettiva sussistenza di rapporti significativi con il minore, come previsto dalla normativa in materia dopo la riforma di cui alla Legge 149/01; inoltre la presenza dei legali in tutte le fasi della procedura, oltre che il prioritario interesse del minore, rende ormai imprescindibile questo approfondimento da parte dei servizi.

La relazione deve essere esplicita anche nelle conclusioni: nell'ambito delle proprie specifiche competenze, il servizio segnalante può formulare un progetto d'intervento e richiedere una presa di posizione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Si segnala, infine, che con la normativa entrata in vigore l'1.7.2007 non vi è più possibilità di opposizione al Tribunale minorile avverso la dichiarazione di stato di adottabilità emessa dallo stesso. Ora il Tribunale provvede con sentenza (anziché con decreto) e la prima forma di gravame chiama direttamente in causa la Corte d'Appello. E' bene che di ciò si tenga conto per avere un quadro realistico dei passaggi procedurali e dei relativi tempi (ora, in sostanza, il Tribunale si pronuncia una volta sola e dovrà disporre di tutti gli elementi necessari per una pronuncia che, per quanto lo riguarda, è conclusiva, salva la possibilità di diverse decisioni, da parte di altre Autorità Giudiziarie, nei successivi gradi di giudizio).

5. Modalità di collaborazione e raccordo tra servizi sociali e sanitari e buone prassi

La legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001, "Diritto del minore ad una famiglia", stabilisce all'art. 1 il diritto per lo stesso di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali devono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia.

Sulla base del dettato normativo, il sostegno alle famiglie può prevedere un'attivazione di diverse tipologie di interventi e risorse (servizi primari quali asilo nido, scuole dell'infanzia e dell'obbligo, casa, trasporti, assistenza economica, aiuto nella gestione della vita quotidiana e sostegno educativo per l'inserimento sociale) finalizzati alla soddisfazione delle esigenze per le persone in difficoltà, evitando ogni forma di segregazione ed emarginazione, consentendo alle stesse la permanenza nel proprio nucleo, nella propria abitazione o comunque nel contesto sociale di appartenenza.

Per quanto riguarda gli interventi dei servizi sociali, si possono attivare, in base alla gravità della situazione, forme di sostegno finalizzate a sostenere la permanenza del minore presso la propria famiglia, oppure, ove esse non risultino risolutive o fin dall'inizio non percorribili, si dovrà ricorrere ad interventi più drastici quali l'allontanamento dalla famiglia.

Per quanto riguarda l'attività dei Servizi Sanitari, le principali forme di intervento che possono essere attivate sono:

- Consulenze ai Servizi Sociali, educativi e scolastici.
- Consulenze alle famiglie che ne facciano richiesta.
- Presa in carico psicologica e/o psicoterapeutica ai minori e alle famiglie su esplicita richiesta e consenso dell'esercente la potestà parentale.
- Valutazione delle capacità genitoriali e formulazione di un progetto di intervento su esplicito mandato dell'Autorità Giudiziaria.

Il Dipartimento Materno-Infantile è l'ambito organizzativo di riferimento per le politiche sanitarie locali: ad esso vanno ricondotte le forme di intervento sopra elencate che necessitano peraltro di essere condotte in integrazione con altri Servizi Sanitari e Sociali.

Tutte le iniziative ed interventi di cui sopra, se rivolti a situazioni che per la loro complessità richiedono un approccio multi professionale, devono essere attivati a seguito di percorsi di concertazione tra i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e le AA.SS.LL., che si auspica siano sanciti attraverso convenzioni e protocolli d'intesa, non solo per la progettazione e programmazione comune, ma anche rispetto alla compartecipazione gestionale, sia a livello tecnico-professionale che finanziario. Si veda al riguardo quanto richiamato a pag 4 in merito alla legge della Regione Piemonte num. 1/2004 e suo recepimento.

In particolare, si segnala l'opportunità di una presa in carico diretta da parte dei servizi di NPI o di Psicologia a seguito di segnalazione del Servizio sociale, senza che debba intervenire un esplicito incarico da parte del Tribunale.

A questo proposito, si possono citare buone prassi consolidate all'interno del territorio regionale, relativamente alle convenzioni per i minori disabili, con disturbi relazionali e rischio psicoevolutivo, le équipes sovrazionali adozioni, le équipes multidisciplinari per la segnalazione e la presa in carico dei minori vittime di abusi e maltrattamenti, gli affidamenti, nelle diverse fasi dalla promozione alla presa in carico, i progetti ex legge 285/97.

Allorché sono stati attuati i sostegni al fine di favorire la permanenza del minore presso il proprio nucleo familiare, ma questi non sono risultati utili o sufficienti per prevenire l'allontanamento del minore, i servizi sociali insieme ai servizi di Psicologia e NPI ed alle

altre professionalità coinvolte sono chiamati ad un'ulteriore verifica delle capacità genitoriali e della qualità della relazione esistente tra genitori e figli.

In specifico, la valutazione delle competenze genitoriali comporta la rilevazione degli aspetti psicologici, sociali e sanitari che sottende un lavoro integrato di diverse figure professionali. Agli psicologi del Servizio di NPI e del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva spetta l'analisi del profilo evolutivo del minore e l'osservazione della relazione genitore/bambino. L'Assistente sociale, da parte sua, fornisce gli elementi di conoscenza del contesto ambientale, familiare, relazionale e lavorativo del nucleo e del minore.

Come si evince dall'**Allegato 2**, tale valutazione è complessa ed implica l'approfondimento di elementi sia sociali che psicologici, per cui è necessario che i Servizi Sanitari (NPI, Servizi di Psicologia e di Psichiatria, Ser.T.) ed i Servizi Sociali collaborino, anche attraverso specifici accordi definiti in sede locale.

L'obiettivo di tale collaborazione è la costruzione di una metodologia comune e condivisa, che diventi patrimonio dei diversi servizi e degli operatori dei comparti Sanitario e Socio assistenziale, nella presa in carico e nell'attuazione di progetti che affrontino situazioni familiari dove sono presenti e coinvolti soggetti in età evolutiva, potenzialmente "fragili", tutto ciò al fine di garantire interventi precoci e coordinati nelle situazioni a rischio, prima che queste causino danni irreversibili al minore.

Nell'ottica di cultura della tutela dell'infanzia, a tutti gli operatori che intervengono nel processo compete la valutazione della responsabilità genitoriale dell'adulto. In questi casi, tuttavia, è importante definire i ruoli e le funzioni dei servizi coinvolti e quali tipi di comunicazioni dare al minore, attraverso l'intervento dei Servizi Sociali e Sanitari.

Tali interventi e collaborazioni necessitano di continuità e funzionalità che possono essere assicurate attraverso specifiche formalizzazioni, concertate tra servizi sociali e sanitari, da attuarsi con accordi specifici quali protocolli d'intesa o convenzioni che, con riferimento alla procedura specifica individuata nel presente atto, individuino:

- le modalità di attivazione e coinvolgimento di tutti i servizi interessati;
- le modalità e le procedure per effettuare, laddove è necessario e possibile, una prima valutazione congiunta al fine di verificare l'eventuale situazione di pregiudizio ai fini della segnalazione all'Autorità Giudiziaria;
- il percorso per la definizione di una progettualità condivisa e l'eventuale accertamento delle carenze affettive-educative e per la valutazione delle capacità genitoriali, con rilevazione delle potenzialità e le eventuali risorse della famiglia allargata.

Si ritiene che l'ambito territoriale ottimale per l'adozione dei suddetti accordi coincida con il territorio di riferimento delle Aziende Sanitarie Locali.

6. Proposte formative

Per promuovere l'attuazione delle presenti indicazioni operative la Regione Piemonte si impegna ad organizzare attività di informazione destinate agli Operatori dei Servizi socio-assistenziali e sanitari territoriali.

Obiettivi principali delle attività formative saranno i seguenti:

- diffondere la conoscenza del provvedimento regionale;
- assicurare un'omogenea interpretazione ed applicazione del medesimo su tutto il territorio regionale;
- rafforzare ulteriormente le modalità di collaborazione già attive tra i diversi Servizi e tra i Servizi e le Autorità Giudiziarie per la tutela dei minori.